

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º aprile 2008

che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

[notificata con il numero C(2008) 1202]

(2008/323/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34 *quater*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio ⁽²⁾ istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, conformemente alla raccomandazione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

(2) Per garantire l'efficacia del piano pluriennale di ricostituzione è necessario istituire un programma specifico di controllo ed ispezione a cui partecipino Francia, Portogallo, Spagna, Italia, Malta, Cipro e Grecia volto ad assicurare un adeguato livello di attuazione delle misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca ai fini della ricostituzione degli stock di tonno rosso.

(3) È opportuno che tale programma specifico di controllo ed ispezione sia istituito per il periodo dal 1º aprile al 31 dicembre 2008. I risultati derivanti dall'applicazione del programma devono essere periodicamente valutati in collaborazione con gli Stati membri interessati.

(4) Al fine di armonizzare il controllo e l'ispezione della pesca del tonno rosso a livello comunitario è opportuno stabilire norme comuni applicabili alle attività di controllo ed ispezione da svolgersi a cura delle autorità competenti degli Stati membri interessati; occorre inoltre che gli Stati membri adottino programmi nazionali di controllo al fine di conformarsi a tali norme comuni. A tale scopo è necessario definire criteri di riferimento relativi al grado di intensità delle attività di controllo ed ispezione nonché fissare le priorità e le procedure di controllo ed ispezione.

(5) Al fine di garantire il perseguimento delle infrazioni in conformità dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾, è necessario istituire un quadro che consenta a tutte le autorità interessate di prestarsi reciproca assistenza e di scambiarsi informazioni pertinenti, in conformità degli articoli 34 bis e 34 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 340 del 22.12.2007, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(6) È opportuno che le attività congiunte di ispezione e sorveglianza siano condotte conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca, istituita con il regolamento (CE) n. 768/2005 (¹) del Consiglio.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione al fine di assicurare l'attuazione armonizzata del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, stabilito dal regolamento (CE) n. 1559/2007.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda:

- a) tutte le attività di pesca del tonno rosso praticate da navi e tonnare fisse nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
- b) tutti gli sbarchi, trasferimenti e trasbordi di tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
- c) tutte le attività connesse di allevamenti e imprese di ingabbiamento o trasformazione del tonno rosso e/o commercializzazione di prodotti a base di tonno rosso, compresi importazione, esportazione, riesportazione, trasporto e magazzinaggio;
- d) l'attuazione dei piani di pesca annuali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1559/2007;
- e) il divieto di utilizzare aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso, stabilito all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1559/2007;
- f) la pesca sportiva e la pesca ricreativa di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1559/2007;

(¹) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

g) l'attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell'ICCAT indicato all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1559/2007.

2. Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica dal 1º aprile al 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Programmi nazionali di controllo

1. La Francia, il Portogallo, la Spagna, l'Italia, Malta, Cipro e la Grecia istituiscono programmi nazionali di controllo in conformità delle norme comuni stabilite nell'allegato I con riguardo alle attività elencate all'articolo 2.

2. Gli Stati membri indicati al paragrafo 1 presentano alla Commissione, entro il 1º aprile 2008, il rispettivo programma nazionale di controllo e il calendario annuale di attuazione.

3. I programmi nazionali di controllo contengono tutti i dati indicati nell'allegato II. I calendari annuali di attuazione comprendono informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sulle zone in cui tali risorse saranno impiegate.

Articolo 4

Cooperazione fra Stati membri

Tutti gli Stati membri cooperano con gli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai fini dell'attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.

Articolo 5

Ispezioni della Commissione

1. Gli ispettori della Commissione possono effettuare ispezioni senza l'assistenza degli ispettori degli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

2. L'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce agli ispettori della Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle ispezioni di cui al paragrafo 1.

3. Gli ispettori della Commissione verificano le loro constatazioni con gli ispettori dello Stato membro interessato. A tal fine, al termine di ogni ispezione essi si riuniscono con i funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato per informarli sulle risultanze dei loro accertamenti.

Articolo 6**Attività congiunte di ispezione e sorveglianza**

1. Gli Stati membri indicati all'articolo 3, paragrafo 1, effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza.

2. A tal fine gli Stati membri interessati:

- a) provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;
- b) stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza.

3. Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare ispettori della Commissione.

Articolo 7**Infrazioni**

1. Gli Stati membri i cui ispettori constatino eventuali infrazioni nel corso di un'ispezione delle attività elencate all'articolo 2 informano i seguenti Stati in merito alla data dell'ispezione e agli elementi dell'infrazione:

a) lo Stato membro di bandiera interessato e/o la parte contraente dell'ICCAT e, se del caso,

b) lo Stato membro in cui sono stabiliti l'allevamento o l'impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso.

2. Se lo Stato membro i cui ispettori hanno constatato l'infrazione non adotta ulteriori provvedimenti, gli Stati membri informati ai sensi del paragrafo 1 prendono senza indugio le misure necessarie per ottenere e valutare le prove dell'infrazione. Essi svolgono le indagini eventualmente necessarie per perseguire l'infrazione.

3. Qualora il perseguimento di un'infrazione sia trasferito allo Stato membro di registrazione, in conformità all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri collaborano affinché siano comunque garantite la sicurezza e la continuità degli elementi di prova dell'infrazione constatata dai loro ispettori.

Articolo 8**Obblighi di comunicazione**

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comunicano alla Commissione, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni relative a detto mese:

- a) le attività di ispezione e controllo svolte;
- b) tutte le infrazioni constatate, precisando per ciascuna di esse:
 - i) il peschereccio (nome, bandiera e codice di identificazione esterno), la tonnara fissa, l'allevamento o l'impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso interessati;
 - ii) la data, l'ora e il luogo dell'ispezione; e
 - iii) la natura dell'infrazione;
- c) la situazione attuale in relazione al perseguimento delle infrazioni constatate;
- d) eventuali attività di coordinamento e cooperazione fra Stati membri.

2. Le infrazioni vengono riportate in ciascuna relazione successiva fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Ciascuna relazione successiva comprende:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei procedimenti (casi pendenti, in appello, oggetto di indagine); e
 - b) la descrizione specifica delle eventuali sanzioni imposte (ad esempio, entità delle ammende, valore del pesce/attrezzo confiscato, avvertimenti scritti).
3. Le relazioni contengono una giustificazione qualora non sia stata adottata alcuna misura.

Articolo 9**Valutazione**

La Commissione convoca ogni due mesi una riunione del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di valutare l'osservanza del programma specifico di controllo ed ispezione e i risultati conseguiti.

Articolo 10**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2008.

Per la Commissione

Joe BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Norme comuni applicabili ai programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1**Obiettivi**

- 1) L'obiettivo generale dei programmi nazionali di controllo è verificare il rispetto della normativa vigente in materia di:
- a) restrizioni quantitative applicabili alle catture ed eventuali condizioni specifiche ad esse associate, incluso il controllo dell'utilizzazione dei contingenti;
 - b) piani di pesca annuali di cui al regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio;
 - c) tutti i documenti richiesti dalla normativa applicabile al tonno rosso a fini di verifica, in particolare, dell'affidabilità dei dati registrati;
 - d) misure e condizioni tecniche specifiche per la pesca del tonno rosso previste dal regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio, in particolare l'applicazione delle norme sulla taglia minima e le condizioni ad esse associate.
- 2) L'obiettivo specifico dei programmi nazionali di controllo è garantire un'applicazione armonizzata di tutte le disposizioni del piano di ricostituzione del tonno rosso istituito dal regolamento (CE) n. 1559/2007.

Strategia

Il programma nazionale di controllo è incentrato sul controllo e sull'ispezione della pesca e di tutte le attività connesse praticate da qualsiasi nave, tonnara fissa, allevamento e impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso.

Per verificare l'efficacia delle attività di controllo ed ispezione vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni delle operazioni di trasporto e commercializzazione del tonno rosso.

1.1. Priorità

Alle varie categorie di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, secondo il piano di pesca annuale. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

1.2. Obiettivi di riferimento

Entro il 1º aprile 2008 gli Stati membri stabiliscono i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto dei seguenti obiettivi di riferimento in materia di ispezione e di controllo.

Ambito di ispezione	Obiettivo di riferimento
Ispezione in mare	Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca in ciascuna zona. Gli obiettivi per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di ricostituzione del tonno rosso; un obiettivo distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.
Sbarchi	Sono controllate tutte le navi che entrano in un porto designato al fine di sbarcare tonno rosso. Controlli casuali sono effettuati nei porti non designati.
Trasbordi	Sono controllate tutte le navi riceventi e le navi da pesca che entrano in un porto designato al fine di trasbordare tonno rosso. Controlli casuali sono effettuati nei porti non designati.
Attività di ingabbiamento (compresa la raccolta)	Ciascuna operazione di ingabbiamento e ciascuna raccolta sono controllate.
Commercializzazione	Controllo del 10 % dei quantitativi di prodotti a base di tonno rosso messi in vendita.
Sorveglianza aerea	Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.
Pesca sportiva e pesca ricreativa	Controllo del 20 % del contingente assegnato a livello nazionale.

Compiti di ispezione

1.3. Compiti di ispezione a carattere generale

Per ogni controllo ed ispezione viene compilato un rapporto di ispezione in cui sono indicate le informazioni che figurano nel presente allegato. Gli ispettori verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le informazioni seguenti:

- a) identificazione completa delle persone responsabili nonché della nave e degli addetti alle attività sottoposte ad ispezione (dipendenti dell'allevamento, ecc.);
- b) autorizzazioni, licenze e permessi di pesca speciali;
- c) documentazione pertinente della nave, quale giornali di bordo, dichiarazioni di trasferimento e di trasbordo, T2M, documenti statistici e di cattura dell'ICCAT e altri documenti esaminati a fini di controllo ed ispezione;
- d) osservazioni circostanziate sulle taglie del tonno rosso pescato, catturato nelle tonnare fisse, trasferito, trasbordato, sbarcato, trasportato, allevato, trasformato o commercializzato nel rispetto delle disposizioni del piano di ricostituzione.

Le informazioni relative a tutte le constatazioni derivanti dalle attività di ispezione effettuate in mare, nel quadro della sorveglianza aerea, nei porti, nelle tonnare fisse, negli allevamenti o in altre imprese interessate sono riportate nei rapporti di ispezione.

Tali risultanze vengono confrontate con le informazioni trasmesse agli ispettori da altre autorità competenti, compresi i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e gli elenchi delle navi autorizzate.

1.4. Compiti di ispezione specifici per la sorveglianza aerea

Gli ispettori comunicano i dati relativi alla sorveglianza ai fini dei controlli incrociati e, in particolare, verificano gli avvistamenti di pescherecci confrontandoli con i dati VMS e gli elenchi delle navi autorizzate.

Gli ispettori avvistano e segnalano le attività di pesca INN e l'utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.

Particolare attenzione è riservata alle zone vietate alla pesca e alle attività delle flotte che beneficiano di deroghe.

1.5. Compiti di ispezione in mare

Se pesci morti sono salpati a bordo della nave da pesca o sono detenuti a bordo di una nave officina o da trasporto, gli ispettori verificano sistematicamente i quantitativi di pesce detenuti a bordo e li raffrontano con quelli registrati nella pertinente documentazione di bordo.

Se pesci vivi sono trasferiti da navi da pesca a rimorchiatori o da rimorchiatori ad allevamenti, gli ispettori cercano di identificare i mezzi utilizzati dalle parti interessate per stimare i quantitativi di tonno rosso vivo trasferiti. Se sono disponibili filmati, gli ispettori devono poterli visionare per verificare i quantitativi trasferiti.

Gli ispettori verificano sistematicamente:

- che le navi siano autorizzate ad operare (registro delle navi da pesca autorizzate, periodi di divieto della pesca, trasbordo in mare);
- che le navi siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante;
- per le navi da pesca, che le informazioni pertinenti siano debitamente riportate nel giornale di bordo;
- per le navi da pesca impiegate nel trasferimento, trasporto e trasformazione del tonno rosso, che la documentazione richiesta sia presente a bordo e debitamente compilata;
- nel caso di operazioni di pesca congiunta, la presenza di un osservatore per l'intera durata dell'operazione di pesca;
- i quantitativi fisici di tonno rosso detenuti a bordo e la loro presentazione;
- la composizione per taglia delle catture di tonno rosso presenti a bordo (norme in materia di catture accessorie e di taglie minime);
- gli attrezzi da pesca presenti a bordo.

Gli ispettori avvistano e segnalano le attività di pesca INN e l'utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.

1.6. *Compiti di ispezione allo sbarco*

Gli ispettori verificano sistematicamente:

- che le navi siano autorizzate ad operare (registro delle navi da pesca autorizzate, periodi di divieto della pesca);
- che la notifica preliminare di arrivo per lo sbarco sia stata inviata e che contenga le informazioni corrette sulle catture presenti a bordo;
- che le navi siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante;
- per le navi da pesca, che le informazioni pertinenti siano debitamente riportate nel giornale di bordo;
- per le navi da pesca impiegate nel trasporto e nella trasformazione del tonno rosso, che la documentazione richiesta sia presente a bordo e debitamente compilata, inclusi i formulari T2M e i documenti statistici e di cattura dell'ICCAT;
- i quantitativi fisici di tonno rosso detenuti a bordo e la loro presentazione;
- la composizione per taglia delle catture di tonno rosso presenti a bordo (norme in materia di catture accessorie e di taglie minime);
- gli attrezzi da pesca presenti a bordo;
- nel caso di sbarco di prodotti trasformati, l'utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato;
- che il tonno rosso proveniente da pescherecci operanti nell'Atlantico orientale e posto in vendita al dettaglio al consumatore finale sia adeguatamente marcato o etichettato;
- che il tonno rosso sbarcato dalle tonniere con lenze a canna operanti nell'Atlantico orientale sia correttamente marcato sulla coda.

1.7. *Compiti di ispezione al trasbordo*

Gli ispettori verificano sistematicamente:

- che le navi siano autorizzate ad operare (registro delle navi da pesca autorizzate);
- per i trasbordi in porto, che la notifica preliminare di arrivo in porto sia stata inviata e che contenga le informazioni corrette riguardanti il trasbordo;
- che le navi da pesca che intendono trasbordare abbiano ricevuto l'autorizzazione preliminare dal loro Stato di bandiera;
- che i quantitativi il cui trasbordo è stato preliminarmente notificato siano stati sottoposti a controllo;
- che la documentazione richiesta sia presente a bordo e debitamente compilata, inclusi i formulari T2M e i documenti statistici e di cattura dell'ICCAT nonché la dichiarazione di trasbordo;
- nel caso di prodotti trasformati, l'utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato;
- per i trasbordi in mare, la presenza di un osservatore durante l'operazione di trasbordo.

1.8. *Compiti di ispezione negli allevamenti*

Gli ispettori verificano sistematicamente:

- che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata (dichiarazioni di messa in gabbia e di raccolta);
- che un osservatore sia presente durante tutte le operazioni di trasferimento e di raccolta del tonno rosso e che abbia convalidato le dichiarazioni di ingabbiamento.

1.9. *Compiti di ispezione relativi al trasporto e alla commercializzazione*

Gli ispettori verificano sistematicamente:

- per quanto riguarda il trasporto, in particolare i pertinenti documenti di accompagnamento e la corrispondenza di questi ultimi con i quantitativi fisici trasportati;
- per quanto riguarda la commercializzazione, che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata, inclusi i formulari T2M e i documenti statistici e di cattura dell'ICCAT.

RAPPORTO DI ISPEZIONE

1. Ispettore
 1.1. Nome
 1.2. Nazionalità
 1.3. Numero/tipo di carta d'identità dell'ispettore (ICCAT)

2. Tipo di ispezione
 Ispezione in mare Al momento dello sbarco
 Trasbordo Sorveglianza aerea
 Allevamento: trasferimento/raccolta Trasporto a terra
 Tonnara fissa Commercializzazione

3. Nave avente a bordo l'ispettore (se del caso)
 3.1. Nome e n. di registrazione
 3.2. Bandiera
4. Nave/allevamento/tonnara fissa ispezionati
 4.1. Nome e n. di registrazione
 4.2. Bandiera/Stato membro
 4.3. Comandante/responsabile dell'allevamento (nome)
 4.4. Proprietario/società (nome e indirizzo)
 4.5. Numero di registrazione ICCAT

5. Posizione
 5.1. Determinata dall'ispettore: Lat. Long.
 5.2. Determinata dal comandante del peschereccio: Lat. Long.
 5.3. Ora (GMT) in cui è stata registrata la posizione:

6. Data
7. Ora
 7.1. di arrivo
 7.2. di partenza

8. Attrezzi da pesca presenti a bordo

- Ciancioli
 Lenze a canna (tonniera con esche vive)
 Palangaro
 Lenze al traino
 Altro (specificare)

9. Specie osservate a bordo
 10. Dichiarazione e fotografie scattate con descrizione dei soggetti
 11. Elenco dei documenti ispezionati e osservazioni

12. Risultati dell'ispezione del pesce detenuto a bordo

Specie				
Catture totali (kg)				
Tipo di prodotto				
Campione ispezionato				
% al di sotto della taglia min.				

13. Osservazioni dell'ispettore
 14. Osservazioni dell'osservatore

ALLEGATO II

Contenuto dei programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 2

I programmi nazionali di controllo comprendono in particolare gli elementi di seguito indicati.

Mezzi di controllo— *Risorse umane*

Numero di ispettori operanti a terra e in mare nonché periodi e zone cui possono essere assegnati.

— *Risorse tecniche*

Numero di navi e di aeromobili di sorveglianza nonché periodi e zone cui possono essere assegnati.

— *Risorse finanziarie*

Dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

Porti designati

Elenco dei porti designati a norma del regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio ed eventuali atti legislativi successivi inerenti al piano di ricostituzione.

Piani di pesca annuali

Descrizione particolareggiata dei sistemi attuati per l'assegnazione dei contingenti e la sorveglianza e il controllo del piano di pesca.

Protocolli di ispezione

Protocolli dettagliati di tutte le attività di ispezione.

Orientamenti

Orientamenti esplicativi destinati ad ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori.

Protocolli di comunicazione

Protocolli per la comunicazione con le autorità responsabili del programma specifico di controllo ed ispezione per il tonno rosso designate da altri Stati membri.
